



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 giugno 2009  
(OR. en)**

**9946/09**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0017 (CNS)**

**LIMITE**

**AVIATION 80  
RELEX 469**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

### **concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei<sup>1</sup> ("l'accordo") conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi finalizzati a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità il 23 gennaio 2009, con riserva della conclusione in data successiva, conformemente alla decisione 2009/117/CE del Consiglio del 7 aprile 2008<sup>2</sup>.
- (4) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

---

<sup>1</sup> GU L 41 del 12.2.2009, pag. 5.

<sup>2</sup> GU L 41 del 12.2.2009, pag. 3.

*Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Nepal su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---